



COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE
Comunità Occitana – Stazione Termale – Città della Riforma
87020 – Provincia di Cosenza



Sede – Via Municipio, 1 – tel. 0982.608010 – P. Iva: 00263580789

Email: sindaco@comune.guardiapiemontese.cs.it

PEC: protocollo.amministrativoguardiapiemontese@asmepec.it

MANIFESTO INFORMATIVO
PER PREVENIRE E/O CONTENERE
IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL COVID-19 (*Corona Virus*)

NUOVE DISPOSIZIONI DAL 22.03.2020

IL SINDACO

In ottemperanza ai dettami Ministeriali e in ottemperanza alle Ordinanze del Presidente della Regione Calabria in merito alla problematica di diffusione del Covid-19 (*Corona Virus*),

RENDE NOTO e DISPONE

che sul territorio comunale dal 22 marzo 2020, ci si attenga a quanto di seguito riportato:

➤ **il Presidente della Regione Calabria in data 22 marzo 2020 ha emanato l'Ordinanza n. 15 relativa a "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale".**

L'Ordinanza regionale prevede:

1. *Con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale, salvo che per spostamenti derivanti da comprovate esigenze lavorative legate all'offerta di servizi essenziali ovvero spostamenti per gravi motivi di salute.*
2. *Ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione al contagio, si applica comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP territorialmente competente, con le modalità già previste dai precedenti provvedimenti regionali, richiamati nella presente Ordinanza;*
3. *Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, ove il fatto non costituisca più grave reato.*

➤ **il Presidente della Regione Calabria in data 22 marzo 2020 ha emanato un'ulteriore Ordinanza relativa alla chiusura dei Comuni di Rogliano e Santo Stefano di Rogliano** che prevede il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui presenti, il divieto di accesso nel territorio comunale, la sospensione delle attività degli uffici pubblici. Viene comunque garantita l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

Potranno varcare i confini comunali gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nelle attività collegate all'emergenza, gli esercenti che hanno attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali ma tutti avranno l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

Pertanto, **dal 22 marzo 2020, chiunque abbia frequentato per qualsiasi motivo il territorio dei Comuni di Rogliano o Santo Stefano di Rogliano o sia venuto in contatto con i soggetti positivi al Covid 19, nei quattordici giorni precedenti, dovrà porsi in quarantena obbligatoria presso la propria abitazione, per 14 giorni dalla data dell'ultima frequentazione o contatto, dandone opportuna comunicazione alle autorità locali e sanitarie;**

➤ **il Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2020 ha dichiarato nuove misure per il contenimento dell'epidemia;** in particolare ha comunicato che:

Continueranno a rimanere aperti:

- ✓ *tutti i supermercati, tutti i negozi di generi alimentari e di prima necessità;*
- ✓ *farmacie, parafarmacie;*
- ✓ *i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari;*
- ✓ *tutti i servizi pubblici essenziali, ad esempio i trasporti;*
- ✓ *tutte le attività connesse, accessorie, funzionali a quelle consentite, a quelle essenziali.*

Confido nell'osservanza di quanto disposto.

Il Sindaco
Vincenzo Rocchetti